

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FRANCESCO" ODV

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1

Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 e della normativa in materia, l'Associazione denominata "La casa di Francesco" - OdV.

ART. 2

Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) alla Via Enrico Lubanski n. 18/A - 1° piano ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire sedi secondarie, operative ed amministrative, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma esclusivamente obbligo di comunicazione della variazione presso gli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione sociale stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 4

Finalità e valori di riferimento

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa è nata all'interno di una comunità cristiana che si esprime in un comune spirito di

accoglienza e di sostegno verso persone e famiglie in difficoltà, con particolare attenzione verso l'infanzia.

L'Associazione ha per scopo la promozione umana nel territorio; tale impegno è indirizzato in modo privilegiato a chi vive in condizioni di disagio e marginalità.

L'intervento educativo e di sostegno sociale nei confronti di bambini, adolescenti, giovani o gruppi familiari e l'opera più generale di promozione umana trovano la loro matrice nei valori del servizio volontario e della comunione con chi vive in condizione di disagio e di emarginazione; l'Associazione si riconosce in tali valori e propone a tutta la comunità degli uomini un progetto culturale di valorizzazione della persona.

ART. 5

Attività

L'Associazione esercita pertanto, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale
- e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) commercio equo e solidale;
- i) formazione extra- scolastica;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- l) alloggio sociale;
- m) accoglienza umanitaria;
- n) agricoltura sociale;
- o) beneficenza e sostegno a distanza;
- p) cessione gratuita di alimenti o prodotti;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
- s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Le superiori attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

- interventi volti al sostegno psico-sociale di bambini, adolescenti e giovani (nonché delle loro famiglie) che vivono particolari situazioni di disagio e di marginalità, col fine di fare dell'Associazione un punto di riferimento e di aggregazione;
- attività di sostegno al diritto all'educazione, al pieno ed armonico sviluppo psicofisico dei minori e all'affermazione dei diritti di cittadinanza dei giovani;
- promozione e sensibilizzazione nel territorio della cultura del recupero, del riuso e dell'evitare lo spreco;
- fornitura e/o distribuzione di alimenti di prima necessità, di prodotti per l'igiene personale e di prodotti di vestiario, con particolare attenzione alle esigenze dell'infanzia;
- approvvigionamento dei beni forniti mediante organizzazione di raccolte periodiche presso supermercati e/o negozi e raccolta permanente presso la sede operativa;
- contribuzione al pagamento di utenze e forniture primarie (elettriche, idriche);
- contribuzione al pagamento di affitti;
- contribuzione all'acquisto di farmaci e al pagamento di visite specialistiche, con particolare riferimento alle patologie dell'infanzia;
- attività di sostegno e integrativa di quella scolastica e di animazione del tempo libero;
- divulgazione della conoscenza delle varie forme di disagio, nelle loro rilevanze sociali, e di tutti i problemi legati all'emarginazione sociale e alle nuove forme di povertà;
- opera di sensibilizzazione della collettività, degli enti pubblici e delle istituzioni private sui problemi del disadattamento giovanile;
- promozione della formazione professionale di personale specializzato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- inserimento di giovani in attività lavorative;
- mantenimento di rapporti con i familiari dei ragazzi e dei giovani accolti, con le autorità amministrative, gli organismi giudiziari e socio-sanitari, al fine di meglio assicurare il perseguimento delle finalità di cui alle lettere precedenti;
- progettazione e l'attuazione di corsi di formazione professionale nell'ambito degli scopi statutari;
- attuazione di programmi di aggiornamento dei volontari e la ricerca e lo studio, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane o straniere, nel campo dell'emarginazione giovanile;
- attuazione di forme di sostegno diretto ad anziani e famiglie in difficoltà, favorendone l'integrazione nel territorio;



Le fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può sottoscrivere convenzioni con altre Associazioni di volontariato, Enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e per favorire lo sviluppo del lavoro in base tra le varie componenti del panorama sociale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio del Comune di Barcellona P.G. ed, in genere, in tutto il territorio della Regione Siciliana.

SOCI

ART. 6

Ammissione

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione del Socio è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

Motivi di esclusione del Socio sono pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti cause:

- ~~inosservanza~~ alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali
- ~~morosità~~ nel pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- ~~assunzione~~ di comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
- compimento di danni materiali o morali nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto a maggioranza dei suoi membri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

ART. 10

Quota sociale

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ORGANI SOCIALI

ART. 11

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge;
- e. l'Organo di revisione legale dei conti, solo se istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge.

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12



Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- e. deliberare circa l'esclusione dei Soci.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile).

In seconda convocazione le maggioranze richieste rimangono inalterate.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal

Collegio dei Revisori dei Conti se costituito.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (modifiche statutarie) o di almeno i 3/4 (scioglimento dell'Associazione) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, le maggioranze necessarie ai fini della validità della deliberazione rimangono inalterate.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi artt. 31 e 32.

ART. 15

Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2°, Codice Civile.

ART. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'Associazione ed opera in

attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) consiglieri e massimo di 5 (cinque) consiglieri. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea fra i soci, e restano in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario - Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto costitutivo.

ART. 17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritiene necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

- f. delibera circa l'ammissione e la sospensione dei Soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19

Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 20

Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle Assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, Registro dei Soci) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21

Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30, D. Lgs. n. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. ~

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22

Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, anche a seguito di raccolte fondi;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi degli organismi internazionali;
- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali
- h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs., n. 117/2017.

ART. 24

Quote associative

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 25

Beni dell'Associazione

I beni dell'Associazione sono costituiti da tutti i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili che l'Associazione acquisirà al proprio patrimonio. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili esistenti al patrimonio dell'Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la Sede legale dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 26

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2°, D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27

Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal Socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 28



Bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87, D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 29

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 30

Rendiconto periodico

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CONVENZIONI, PERSONALE RETRIBUITO E RESPONSABILITA'

DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1°, D. Lgs. N. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede legale dell'Associazione.



ART. 32

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33, D. Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Organizzazione di Volontariato stessa.

ART. 33

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 34

Responsabilità dell'Associazione

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 35

Assicurazione dell'Associazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

ART. 36

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 37

Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, D. Lgs. n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.

Il Segretario



Il Presidente

